



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO INTERREGIONALE

VIA PO, 36 – 00198 ROMA (RM)

TEL. (06) 8554251/2

FAX: (06) 8421480

SITO INTERNET: www.interregionale.com

Stagione Sportiva 2008 / 2009

Comunicato Ufficiale N° 141 del 15/04/2009

Si comunica che il termine ultimo per inoltrare la richiesta di iscrizione nell'elenco delle Associazioni Sportive Dilettantistiche è il **20 Aprile 2009**.

Si esortano quindi tutte le Società del Comitato Interregionale ad attivarsi, come già raccomandato con Circolare L.N.D. n. 43 dell'8 Aprile u.s., per la sopra citata iscrizione al fine di poter ottenere i benefici del 5 per mille relativamente all'anno 2009.

Viene inoltre pubblicata di seguito la Circolare n. 43 L.N.D. dell'8 aprile 2009 con il relativo testo inerente le modalità, riferite alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per l'iscrizione telematica negli elenchi dei soggetti che potranno essere destinatari del beneficio del 5 per mille.

Publicato in Roma ed affisso all'albo del Comitato Interregionale il 15 aprile 2009.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Commissario Straordinario
(Mariano Delogu)

CIRCOLARE N. 43

Si pubblica, in allegato, il testo inerente le modalità, riferite alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, per l'iscrizione telematica negli elenchi dei soggetti che potranno essere destinatari del beneficio del 5 per mille, di cui è fissato al 20 Aprile 2009 il termine ultimo per la richiesta.

PUBBLICATO IN ROMA L' 8 APRILE 2009

IL SEGRETARIO
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

**5 PER MILLE PER IL 2009 – MODALITA' PER LE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE –
RICHESTA D'ISCRIZIONE ENTRO IL 20 APRILE**

Con un comunicato diffuso il 3 aprile u.s., l'Agenzia delle entrate ha anticipato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa al 20 aprile il termine per richiedere l'**iscrizione telematica** negli elenchi dei soggetti che potranno essere destinatari del beneficio del 5 per mille.

Anche per il 2009, infatti, l'art. 63 bis del D.L. n. 112/2008, ha concesso la possibilità ai contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale.

Per le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI a norma dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, le modalità di ammissione sono stabilite da un emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate cura la predisposizione del relativo elenco.

MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In base ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 63 bis del suddetto D.L. n. 112, possono partecipare al riparto del cinque per mille per l'anno 2009, esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal CONI ed inserite nel registro tenuto dallo stesso ente, **nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:**

- **avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;**
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

A tale riguardo si fa presente che, presumibilmente per errore, si fa riferimento alle sole associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e non anche alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali ed alle discipline associate.

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Carlo Tavecchio, ha interessato sulla questione il Sottosegretario Crimi ed il CONI è già intervenuto presso il Ministero dell'Economia e delle finanze chiedendo la rettifica della disposizione di cui all'emanando decreto.

Tanto premesso, le associazioni sportive dilettantistiche che intendono, essendo in possesso dei requisiti prescritti, produrre la domanda di iscrizione all'Agenzia delle entrate direttamente

entro il prossimo 20 aprile, potranno utilizzare il relativo software, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati utilizzando il relativo modello – pdf – avendo cura, nella compilazione dei modelli, di modificare la dicitura “affiliata al seguente ente di promozione riconosciuto dal CONI” sostituendola con la dicitura “affiliata alla Federazione Italiana Giuoco calcio, riconosciuta dal CONI”

La domanda di iscrizione deve essere presentata, **a pena di decadenza**, entro il **20 aprile 2009**.

Le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica non saranno accolte.

La domanda di iscrizione deve essere compilata con una autodichiarazione, resa dal rappresentante legale dell’associazione, attestante

- denominazione, sede legale e codice fiscale dell’associazione;
- la costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- il possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- l’affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- la presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile;
- l’effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore ai 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore ai 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

I soggetti che hanno prodotto tempestiva domanda vengono inseriti nell’apposito elenco delle associazioni sportive dilettantistiche curato dall’Agenzia delle entrate.

E’ da rilevare che coloro che hanno inviato la domanda per gli anni 2006, 2007 e 2008, sono tenuti, ai fini dell’ammissione al riparto di una quota del 5 per mille, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ad inviare per ciascun anno distinte raccomandate a.r. all’ufficio territorialmente competente del CONI utilizzando i moduli che saranno allegati al decreto stesso (modulo B per il 2006, modulo C per il 2007 e modulo D per il 2008).

Sarà, comunque, cura di questa Lega fornire le opportune istruzioni non appena pubblicato il decreto.

L’Agenzia delle Entrate in data **28 aprile 2009** curerà la pubblicazione sul proprio sito (www.agenziaentrate.gov.it) dell’**elenco provvisorio** relativo alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno inoltrato la domanda in via telematica per il 2009.

Qualora emergano errori di iscrizione nell’elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, il legale rappresentante dell’associazione sportiva può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’associazione stessa.

Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il **5 maggio 2009**. Una volta verificati gli eventuali errori, l'Agenzia provvederà a pubblicare, entro l'**11 maggio successivo**, una versione dell'elenco aggiornato.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno – **entro il 30 giugno 2009** – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata, una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.**

Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

Alla dichiarazione deve essere allegata (art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2009 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Si ricorda che le associazioni sportive dilettantistiche devono **inviare le dichiarazioni sostitutive all'Ufficio del CONI nel cui ambito si trova la sede legale dell'associazione.**

RENDICONTAZIONE

Anche per il 2009 è previsto l'obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.

La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.

Modalità particolari sono previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

Scadenze del 5 per mille 2009 per le associazioni sportive dilettantistiche

Presentazione domanda d'iscrizione	20 aprile 2009
Pubblicazione elenco provvisorio	28 aprile 2009
Richiesta correzione domande	5 maggio 2009
Pubblicazione elenco aggiornato	11 maggio 2009
Pubblicazione dichiarazione sostitutiva	30 giugno 2009 agli Uffici territoriali del CONI

Come destinare il proprio 5 per mille

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall'obbligo di presentare la dichiarazione).

È consentita una sola scelta di destinazione.

Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati.

Attenzione: la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge 222/1985) non sono in alcun modo alternative fra loro.